



COMUNE DI SARDARA

Provincia del Sud Sardegna
Settore Amministrativo

AVVISO PUBBLICO

PER LA COSTITUZIONE DELL'ALBO COMUNALE DEGLI AVVOCATI FINALIZZATO ALL'EVENTUALE AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI

Il Comune di Sardara, in attuazione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 148 del 06.09.2019 e della Determinazione del Settore Amministrativo n. 89 del 17.09.2019, registro generale n. 405, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, indice avviso pubblico per la costituzione dell'Albo comunale degli avvocati, finalizzato all'eventuale affidamento degli incarichi legali di cui all'art. 17, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016.

Il presente avviso non pone in essere alcuna procedura selettiva o concorsuale né comporta alcuna graduatoria di merito tra i professionisti, costituendo mero riferimento per l'Amministrazione per l'individuazione di avvocati cui conferire eventuali incarichi.

L'Albo è articolato nelle seguenti sezioni:

- ⇒ Sezione A – Civile;
- ⇒ Sezione B – Amministrativo;
- ⇒ Sezione C – Penale;
- ⇒ Sezione D – Lavoro;
- ⇒ Sezione E – Tributario.

In ciascuna sezione, previa domanda, saranno iscritti - in ordine alfabetico - i professionisti che abbiano indicato di voler operare per le sezioni prescelte, a seguito di apposita domanda valutata ammissibile in quanto conforme alle disposizioni del presente avviso.

I – Requisiti richiesti

Possono ottenere l'iscrizione all'Albo i singoli professionisti in possesso di partita iva per l'esercizio della libera professione, che alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di iscrizione siano in possesso dei seguenti requisiti:

- ⇒ essere iscritti ad un Ordine degli Avvocati da almeno due anni, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande prevista dal presente avviso;
- ⇒ non essere interessati da cause ostantive a contrarre con la pubblica amministrazione;
- ⇒ non trovarsi in situazioni di incompatibilità, inconfiribilità o conflitto di interesse con l'Ente, come previsto dalla normativa vigente e dal codice deontologico forense;
- ⇒ non aver subito sanzioni disciplinari irrogate dall'Ordine degli Avvocati;
- ⇒ non avere contenzioso in corso, giudiziale o stragiudiziale, con il Comune di Sardara;
- ⇒ essere in regola con il pagamento di imposte, tasse e contributi assistenziali e previdenziali;
- ⇒ essere in possesso di polizza assicurativa per la copertura della responsabilità professionale;

- ⇒ aver maturato esperienza professionale relativa alle sezioni dell'Albo per le quali si richiede l'iscrizione, prestata, in forma di incarichi sia giudiziali che stragiudiziali, per pubbliche amministrazioni e/o privati;
- ⇒ avere espressamente accettato senza riserva alcuna tutte le condizioni di cui al presente avviso, compresi i criteri per la determinazione massima dei compensi.

II – Modalità e termini di presentazione della domanda

La domanda di iscrizione, redatta in carta semplice, dovrà essere compilata e sottoscritta in conformità allo schema allegato al presente avviso.

Nella domanda di iscrizione, anche ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, i professionisti dovranno dichiarare:

- a) le generalità e i recapiti telefonici e di posta elettronica certificata;
- b) le sezioni dell'Albo nelle quali chiedono l'iscrizione (in numero massimo di 2);
- c) di essere iscritti ad un Ordine degli Avvocati da almeno due anni;
- d) di non essere interessati da cause ostative a contrarre con la pubblica amministrazione;
- e) di non trovarsi in situazioni di incompatibilità, inconferibilità o conflitto di interesse con l'Ente, come previsto dalla normativa vigente e dal codice deontologico forense;
- f) di non aver subito sanzioni disciplinari irrogate dall'Ordine degli Avvocati;
- g) di non avere contenzioso in corso, giudiziale o stragiudiziale, con il Comune di Sardara;
- h) di essere in regola con il pagamento di imposte, tasse e contributi assistenziali e previdenziali;
- i) di essere in possesso di polizza assicurativa per la copertura della responsabilità professionale, indicandone gli estremi;
- j) di aver maturato esperienza professionale relativa alle sezioni dell'Albo per la quale si richiede l'iscrizione, prestata, in forma di incarichi sia giudiziali che stragiudiziali, per pubbliche amministrazioni e/o privati;
- k) di accettare senza riserva alcuna tutte le condizioni e clausole contenute nel presente avviso, compresi i criteri per la determinazione massima dei compensi.

Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di inammissibilità:

- 1) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- 2) curriculum vitae, attestante:
 - ⇒ possesso di esperienza professionale, relativa alle sezioni dell'Albo per le quali si richiede l'iscrizione, maturata in forma di incarichi, sia giudiziari che stragiudiziali, a favore di pubbliche amministrazioni e/o privati;
 - ⇒ eventuale possesso dell'abilitazione al patrocinio presso le giurisdizioni superiori;
 - ⇒ eventuali pubblicazioni e altre produzioni documentali che attestino la qualificazione professionale;
 - ⇒ eventuali docenze attinenti alle materie rientranti nelle sezioni dell'Albo prescelte;
- 3) elenco incarichi espletati, come da modello allegato.

La domanda, redatta in conformità allo schema allegato al presente avviso e sottoscritta con firma digitale in corso di validità o con firma autografa scansionata, indirizzata al Settore Amministrativo del Comune di Sardara, dovrà essere trasmessa esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (P.e.c.) all'indirizzo affarigenerali@pec.comune.sardara.vs.it entro le ore 13.00 del giorno **30 ottobre 2019**.

Nell'oggetto del messaggio di posta elettronica certificata dovrà essere rigorosamente riportata la seguente dicitura: "Domanda di iscrizione all'albo comunale degli avvocati".

Le domande si considerano prodotte in tempo utile se pervenute entro il termine indicato. Eventuali domande pervenute successivamente alla scadenza del termine saranno esaminate per l'iscrizione all'Albo in sede di aggiornamento successivo.

III – Formazione e tenuta dell'Albo

L'iscrizione nell'Albo consegue all'ammissione della domanda a seguito dell'esame favorevole sulla regolarità e completezza delle istanze pervenute ed è disposta con determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo.

Qualora il professionista abbia richiesto l'iscrizione in più di 2 (due) sezioni dell'Albo, egli sarà iscritto d'ufficio in 2 (due) sole sezioni individuate sulla base dell'esperienza professionale e della specializzazione risultante dal curriculum vitae.

Eventuali esclusioni, debitamente motivate, saranno comunicate agli interessati, secondo le modalità di cui al paragrafo XV del presente avviso.

Gli iscritti dovranno comunicare tempestivamente ogni variazione dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo comunale.

IV – Cancellazione dall'Albo

Il Comune di Sardara procederà d'ufficio, previa contestazione scritta, alla cancellazione dall'Albo dei professionisti che incorrano in una delle seguenti condizioni:

1. perdita di uno o più requisiti per l'iscrizione;
2. mancata accettazione dell'incarico in assenza di obiettive e motivate ragioni;
3. rinuncia, senza giustificato motivo, all'incarico conferito;
4. mancato assolvimento con puntualità o diligenza all'incarico;
5. sopravvenuta incompatibilità ai sensi del paragrafo XI.

V - Aggiornamento dell'Albo

L'Albo resterà valido fino al suo aggiornamento che avverrà, di regola con cadenza annuale, mediante pubblicazione di avviso pubblico del quale sarà assicurata idonea pubblicità.

L'amministrazione si riserva la facoltà di provvedere all'aggiornamento dell'Albo con cadenza temporale inferiore a quella annuale.

VI– Modalità di affidamento degli incarichi

L'inserimento nell'Albo non comporta nessun obbligo per l'Amministrazione Comunale di affidare incarichi ai professionisti iscritti né pretesa o diritto di questi ultimi in ordine al conferimento di eventuali incarichi.

Il Responsabile del Settore Amministrativo, qualora ritenuto necessario, provvederà ad individuare il professionista tra gli iscritti all'Albo sulla base della maggiore coerenza tra la natura delle pretese oggetto della controversia e le specifiche competenze e specializzazioni dichiarate nel curriculum vitae. Delle ragioni della scelta sarà data adeguata motivazione nella determinazione di affidamento.

Nel caso in cui per l'affidamento di uno specifico incarico sia possibile riscontrare una sostanziale equivalenza tra più profili professionali si procederà, di regola, previa valutazione comparativa di più preventivi.

Gli affidamenti si conformeranno, salve contrarie e motivate ragioni, al criterio di rotazione.

Il professionista incaricato potrà declinare l'incarico solo per obiettive e motivate ragioni, in assenza delle quali è facoltà del Comune disporre la cancellazione dall'Albo ai sensi del paragrafo IV.

E' fatta salva la facoltà dell'Ente di affidare incarichi anche al di fuori degli iscritti all'Albo comunale, in ipotesi eccezionali adeguatamente motivate nella determinazione di affidamento e comunque nel rispetto dei compensi previsti per gli iscritti all'Albo.

VII - Oggetto dell'incarico

L'incarico, avente ad oggetto il patrocinio legale dell'Ente, comprende anche:

⇒ a seguito di sentenza, una relazione con la quale si forniscono al Comune gli indirizzi per l'attuazione del provvedimento giurisdizionale, compresa l'eventuale quantificazione esatta delle spese di soccombenza da versare alla controparte; in caso di sentenza sfavorevole, nella relazione deve essere indicata la sussistenza o

meno di validi motivi di impugnazione e una valutazione in ordine al rapporto costo/beneficio di tale impugnazione;

⇒ in caso di sentenza che veda il Comune vittorioso in punto di spese, la tempestiva richiesta alla controparte soccombente di restituzione delle somme al Comune; tale richiesta dovrà essere inviata per conoscenza al Settore Amministrativo del Comune.

VIII – Corrispettivo

Il compenso massimo per gli incarichi conferiti attingendo dall'Albo comunale degli avvocati è fissato, in relazione al valore della causa, nell'importo medio di liquidazione di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, diminuito delle seguenti percentuali:

- per cause fino a euro 5.200,00: riduzione del 5%;
- per cause da euro 5.200,01 a euro 26.000,00: riduzione del 10%;
- per cause da euro 26.000,01 a euro 52.000,00 (e per quelle di valore indeterminato): riduzione del 20 %;
- per cause da euro 52.000,1 a euro 260.000,00: riduzione del 25%;
- per cause da euro 260.000,01 a euro 520.000,00: riduzione del 30%;
- per cause da 520.000,01: riduzione del 40%;
- riduzione del 30% sul compenso spettante, nei casi di estinzione del giudizio per perenzione o per rinuncia del ricorrente.

Qualora il professionista proponga al Comune condizioni più vantaggiose rispetto ai valori di cui sopra il compenso potrà essere stabilito in misura inferiore.

Il compenso pattuito é corrisposto, al termine di ciascuna fase prevista dal D.M. n. 55 del 10.03.2014, previa trasmissione – in conformità alla normativa vigente - di idonea fattura elettronica, il cui pagamento è subordinato all'acquisizione da parte dell'Ente della documentazione di cui al paragrafo IX.

IX – Obblighi del professionista

Una volta accettato l'incarico, il professionista si obbliga ad effettuare una prima generale istruttoria della controversia e ad informare tempestivamente il Comune qualora ad esito della stessa ritenga che non ci siano fondati presupposti per la resistenza in giudizio o per l'avvio dell'azione legale, suggerendo all'Ente gli eventuali provvedimenti da adottare in via di autotutela.

Il professionista si obbliga a relazionare e a tenere informato costantemente il Settore Amministrativo del Comune circa l'attività di volta in volta espletata e lo stato della controversia, fornendo tempestivamente i verbali di udienza, le comparse, le memorie e l'eventuale altra documentazione relativa alla controversia in oggetto, compresi tutti gli atti e i documenti depositati in corso di causa dalla controparte.

Di regola e salva motivata impossibilità legata ai tempi della causa, il legale trasmette al Settore Amministrativo del Comune le comparse e le memorie prima del loro deposito, entro un termine ragionevole, onde consentire agli uffici comunali di formulare eventuali osservazioni finalizzate alla migliore difesa dell'Ente.

Qualora richiesto, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali, senza che questo comporti compensi aggiuntivi.

Il legale si obbliga a comunicare con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese le istruzioni e le direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'amministrazione.

Al professionista incaricato non è data facoltà di delegare a terzi professionisti l'adempimento del mandato ricevuto senza preventivo consenso scritto da parte del Comune, ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza.

X – Obblighi del comune

Il Comune si obbliga, oltre che a corrispondere al legale incaricato il compenso pattuito secondo i criteri di cui paragrafo VIII, a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici, tutte le informazioni, gli atti e i documenti utili all'espletamento dell'incarico, dal professionista medesimo richiesti.

XI - Incompatibilita'

Il legale, all'atto di accettazione dell'incarico, dichiara di non avere in corso comunione di interessi, rapporti d'affare o di incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado con la controparte o con i legali rappresentanti della stessa e che non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto dell'incarico per conto della controparte o di terzi, né si trova in alcuna altra situazione di incompatibilità, prevista da norme di legge o dall'ordinamento deontologico professionale.

XII – Revoca dell'incarico

Danno luogo alla revoca dell'incarico: la manifesta negligenza, gli errori evidenti e i ritardi, nonché i comportamenti in contrasto con le norme del presente avviso e con quelle che regolano l'attività forense.

XIII – Contratto

Tra il professionista incaricato e il Comune di Sardara sarà sottoscritto apposito contratto secondo le condizioni e clausole contenute nel presente avviso, oltre che in conformità agli accordi con il legale in merito ad un'eventuale diminuzione del compenso rispetto ai criteri di cui al paragrafo VIII.

La pattuizione del compenso avverrà sulla scorta di una nota spese preventiva del legale, che contenga l'indicazione del valore della causa e del compenso con riguardo a ciascuna delle fasi di giudizio indicate nel D.M. 55/2014, oltre alle spese generali fissate nella misura del 15 % sui compensi, al 4% per Cassa Avvocati, all'Iva di legge, nonché alle spese escluse sostenute nell'interesse del Comune di Sardara debitamente documentate.

Il contratto avrà la forma della scrittura privata e sarà registrato soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. n. 131/1986.

Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del contratto è a carico del legale incaricato, compreso l'assolvimento dell'imposta di bollo.

XIV – Responsabile del procedimento

L'unità organizzativa responsabile del procedimento è il Settore Amministrativo.

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Cuccu, alla quale potranno essere richiesti chiarimenti ai seguenti recapiti: tel. 070.93450240, pec: affarigenerali@pec.comune.sardara.vs.it

XV – Comunicazioni inerenti la procedura

Le comunicazioni di carattere generale in relazione alla presente procedura saranno effettuate a mezzo di pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune di Sardara all'indirizzo <http://www.comune.sardara.su.it> con valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Ogni altra comunicazione, comprese le eventuali esclusioni di cui al paragrafo III, avverrà attraverso l'utilizzo della posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato nella domanda di iscrizione, o a quello successivamente comunicato, in caso di variazione, dal professionista.

XVI - Trattamento dei dati

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE (Regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR) si fa presente che il trattamento dei dati personali, svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire, nel rispetto dei principi del GDPR, sia per finalità correlate alla procedura in oggetto, sia per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo, e comunque per finalità di interesse pubblico e per adempiere obblighi legali.

Ai sensi della L. 69/2009, del D.Lgs. n. 33/2013 e del D.lgs 50/2016, i dati raccolti potranno essere trattati e diffusi in forma di pubblicazione sul sito internet dell'Ente, compresi albo pretorio e sezione "Amministrazione trasparente", per ragioni di pubblicità e trasparenza e, comunque, comunicati a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della normativa vigente.

Il conferimento dei dati personali, incluse le categorie particolari di dati e i dati giudiziari, è obbligatorio al fine dell'istruzione della procedura in oggetto e dell'effettuazione delle verifiche sul contenuto delle dichiarazioni rese, così come previsto dalla normativa di settore, e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrà determinare l'esclusione dei concorrenti.

I dati in argomento potranno essere comunicati, per le finalità sopra indicate e tenuto conto delle specifiche competenze e funzioni, ad altre strutture del Comune di Sardara, all'Autorità Nazionale anticorruzione e ad altri soggetti enti in forza di specifiche disposizioni di legge, nonché agli organi dell'Autorità Giudiziaria che ne dovessero fare richiesta. I dati personali non verranno trasferiti a Paesi terzi al di fuori dell'Unione Europea e non saranno soggetti ad alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento e, successivamente, saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

In base all'articolo 15 e seguenti del GDPR gli interessati possono esercitare (mediante richiesta al titolare) in qualsiasi momento i propri diritti ed in particolare: il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento se incompleti o erranei e la cancellazione se raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l'esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare.

Gli interessati hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it), quale autorità di controllo, e il diritto di ricorso all'autorità giudiziaria. Il titolare del trattamento è il Comune di Sardara.

XVII – Pubblicità

Del presente avviso viene data pubblicità sul sito internet istituzionale <http://www.comune.sardara.su.it> mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio fino al 30 ottobre 2019 e nella sezione Amministrazione Trasparente, nonché mediante messa in evidenza nella sezione Notizie. Inoltre, l'avviso è inviato all'Ordine degli Avvocati di Cagliari perché ne sia data idonea pubblicità.

XVIII – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente avviso si rinvia alla normativa vigente in materia, alle legge professionale, al codice deontologico forense, al D.M. n. 55/2014 e al D.M. n. 37/2018.

Sardara, 17.09.2019



Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Barbara Cuccu
Barbara Cuccu